

AUBO

COPIA

COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR 16

DATA:27/09/2020

OGGETTO: Aliquote nuova I.M.U. (Imposta municipale propria) Anno 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **12:00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione **D'URGENZA** ed in seduta non aperta al Pubblico (Misure urgenti-normativa COVID 19) ,che è stata notificata ai signori Consiglieri a norma di legge,risultano all'appello nominale:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
MANUEL ACHILLE-SINDACO	SI		GRETA NOBILI	SI	
LUCIA CROTTA	SI		ADA DEBORA RISI	SI	
ENNIO STEFANO POGGI	SI		IVAN ELFI		SI
REMO DORIGATI	SI		DONATO PILLA	SI	
ELEONORA CROTTA	SI				
BENITO GALLINI	SI				
RICCARDO AMEDEO FILIPPINI	SI				

Assegnati n.11

Presenti N. 10

In carica n.11

Assenti : N.1

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. **MANUEL ACHILLE** nella sua qualità di **SINDACO** Partecipa con funzioni consultive,referenti,di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4,del D.lgs.n.267/2000)il Segretario Comunale dr.Umberto Fazia Mercadante;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

- l'art. 1, comma 779 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto che "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

Richiamati:

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemica da Covid-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilatazione degli adempimenti e delle scadenze;

PRESO ATTO che in sede di conversione del sopra citato Decreto Legge, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022, la quale:

1. introduce all'art. 1 (commi 738 - 782) una nuova disciplina in materia IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI
2. l'aliquota di base per gli immobili diversi è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o può essere azzerata; a decorrere dall'anno 2020 i comuni possono ulteriormente aumentare l'aliquota massima del 10,6 per mille sino all'11,4 per mille in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 Legge 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019;
3. l'aliquota di base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari a 5 per mille. Il comune può aumentarla di 1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
4. l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
5. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari all' 1 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Questi fabbricati saranno esentati dal 2022, purché non locati;
6. l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
7. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D l'aliquota base è pari al 8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;
8. a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF;
9. è confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:
 - i fabbricati di interesse storico e artistico;
 - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
 - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale;
10. è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
11. per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate;
12. il termine per la presentazione della dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 e n. 6 del 28/03/2019, esecutive ai sensi di legge, con cui sono state approvate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2019;

RAMMENTATO che, il comma 757 dell'art 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 impone l'obbligo di inserimento delle aliquote nel predetto Portale del Federalismo Fiscale, operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci.

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, proporre al Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni della nuova imposta municipale propria per l'anno 2020 ai fini dell'approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2020-2022;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e

dell'art. 151, comma 4, DLgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI dei presenti ,espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta municipale unica, con efficacia dal 1° gennaio 2020;

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011,	esente
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità)	9,60 per mille
Altri fabbricati	9,60 per mille
Terreni agricoli ed incolti	esente
Aree edificabili	9,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Immobili merce	1,00 per mille

2. Di proporre altresì, per l'anno 2020, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Infine, il Consiglio Comunale, CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI dei presenti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27/09/2020

RESPONSABILI DEI SERVIZI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE

Visto l'art.49 comma 2° del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 ,T.U.E.L. il Segretario Comunale,,esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

ROMAGNESE LI 27/09/2020

F.10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Picchi Valeria

RESPONSABILI DEI SERVIZI

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto l'art.151 comma 4° del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 ,T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Finanziario,esprime parere Favorevole in ordine alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione in oggetto;

ROMAGNESE LI 27/09/2020

F.10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Picchi Valeria

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to

DOTT. MANUEL ACHILLE

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal

Addi. **30 SET 2020**

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. Umberto Fazio Mercadante

Per copia conforme all'originale.



Li **30 SET 2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li **30 SET 2020**

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE